

## **OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2026.**

Premesso che:

la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'art. 1, commi 639 e seguenti, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, posta a carico dell'utilizzatore e commisurata ad anno solare, costituendo autonoma obbligazione tributaria;

il comma 654 del medesimo articolo dispone l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio del servizio, ivi inclusi quelli di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, con esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, il cui smaltimento resta a carico dei produttori, previa dimostrazione dell'avvenuto trattamento conforme alla normativa vigente;

l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, secondo criteri di efficienza e in applicazione del principio "chi inquina paga";

con deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif del 5 agosto 2025 è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029; con determinazione ARERA n. 1/2025/DTAC del 7 novembre 2025 sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative di trasmissione all'Autorità;

l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti;

l'art. 1, comma 702, della Legge n. 147/2013 fa salva la potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il Comune di Pioltello ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028 con deliberazione n. 88 del 15 dicembre 2025;
- l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione delle tariffe TARI, in conformità al Piano Economico Finanziario;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15/2022, consente ai Comuni di approvare tariffe e PEF entro termini differiti (30 aprile);
- la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha, ulteriormente,

- prorogato al 31 luglio il termine per l'approvazione dei PEF e delle tariffe TARI;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 prevede l'obbligo di trasmissione telematica delle deliberazioni tariffarie al MEF;
- l'art. 1, comma 666, della Legge n. 147/2013 conferma l'applicazione del tributo provinciale per la tutela ambientale;
- l'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 stabilisce la misura del tributo provinciale, pari al 5%, salvo diversa determinazione dell'ente competente;

Vista la deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" che ha stabilito che dall'anno 2024 devono essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

€. 0,10 euro/utenza per la componente **UR1,a** per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;

€. 1,50 euro/utenza per la componente **UR2,a** per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

Vista la deliberazione 1° aprile 2025, 133/2025/R/rif, con la quale l'Autorità al fine di consentire l'erogazione del bonus sociale rifiuti e la copertura dei relativi oneri a partire dal 2025, in coerenza con quanto disposto dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025, ha integrato le disposizioni previgenti in materia di sistemi perequativi per il settore rifiuti, prevedendo in particolare:

- l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di un'apposita componente tariffaria **UR3,a**, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza per anno, destinata alla copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, da applicare a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI.

Richiamato inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (T.U.A) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art. 184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art. 198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art. 238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

Per effetto delle modifiche introdotte dal citato decreto, le superfici relative alle attività classificate come "Attività industriali con capannoni di produzione", non essendo incluse nell'allegato L-quinques del TUA (Elenco delle attività che producono rifiuti urbani), non possono essere assoggettate alla tariffa;

Ritenuto, comunque, opportuno mantenere anche per l'anno 2026, la tariffa per le superfici rientranti nell'attività 20 denominata "Attività industriali con capannoni di produzione" al fine di applicarla ai soggetti che continuano ad utilizzare il servizio pubblico al netto delle detassazioni operate dall'Ente in ragione della produzione di rifiuti speciali;

Visto il Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti per il periodo regolatorio 2026-2029, redatto ai sensi del Metodo Tariffario Rifiuti MTR-3 approvato con deliberazione del Consiglio **Comunale n.**, che prevede, relativamente al 2026, un costo complessivo del servizio di euro 4.229.328,00 di cui:

parte variabile pari a € 1.851.890,00 e parte fissa pari a € 2.377.438,00;

Considerato che dal suddetto Piano emergono costi complessivi pari a € 4.229.328,00, dai quali devono essere, ulteriormente, detratte le entrate previste dall'art. 1, comma 4, della determinazione n. 02/DRIF/2021, pari a € 43.582,00, relative al contributo a carico del MIUR per il finanziamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani riferito alle istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007, pertanto, ai fini della determinazione delle tariffe TARI, i costi complessivi da coprire risultano pari a € **4.185.746,00**, di cui € **1.808.307,00** riferiti alla componente variabile ed € **2.377.439,00** alla componente fissa.

Visto l'art. 4, comma 2, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, il quale dispone che l'ente locale provvede a ripartire tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire mediante tariffa secondo criteri di razionalità;

Rilevato che, al fine di garantire la continuità e la proporzionalità del sistema tariffario consolidatosi negli esercizi precedenti, si ritiene di confermare la ripartizione dei costi nelle seguenti misure:

- 52,00% a carico delle utenze domestiche;
- 48,00% a carico delle utenze non domestiche.

Ritenuto, ai fini della determinazione delle tariffe, di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, il quale consente ai Comuni, nelle more della revisione del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, di utilizzare i coefficienti di cui alle tabelle dell'Allegato 1 con possibilità di variazione fino al 50 per cento in aumento o in diminuzione rispetto ai valori minimi e massimi, nonché di prescindere dall'applicazione dei coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b, adottando coefficienti differenziati, come indicati nell'Allegato A al presente provvedimento, al fine di garantire una maggiore equità del prelievo e di favorire, in particolare, le famiglie numerose.

Ritenuto, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2026, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato (all.B) della presente deliberazione,

Dato atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, in coerenza con i criteri stabiliti dall'art. 4 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) di cui alla richiamata deliberazione ARERA.

Evidenziato che la misura della TARI giornaliera è determinata sulla base della tariffa annuale del tributo, rapportata ai giorni di effettiva occupazione o detenzione, con applicazione di una maggiorazione pari al 100 per cento, come previsto dal vigente Regolamento TARI.

Dato atto che la presente deliberazione è stata esaminata e discussa dalla Commissione Consiliare competente nella seduta del \_\_\_\_\_ ;

Dato atto che in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 smi, qui allegati;

Dato atto che in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del Segretario Generale Dott. Giovanni Andreassi in merito alla conformità legislativa.

Visti

la legge 147/2013

il Dlgs 267/2000

lo Statuto Comunale

il Vigente Regolamento TARI

Con la seguente votazione espressa in modo palese

#### DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. di prendere atto che il costo complessivo presunto del servizio di igiene ambientale e gestione dei rifiuti per l'anno 2026 da coprire attraverso l'applicazione della Tassa Rifiuti -TARI - è pari a € 4.185.746,00 (al netto del contributo Miur pari ad € 43.582,00) così come definito nel Piano Finanziario e nei documenti ad esso allegati, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del \_\_\_\_\_ e valido per il biennio 2026-2029;
2. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2026, di cui all'Allegato B alla presente deliberazione, nonché i coefficienti di adattamento e di produzione (Ka, Kb, Kc e Kd), applicati in relazione all'area geografica di riferimento, alla tipologia di attività e alla composizione del nucleo familiare, come indicati nell'Allegato A, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario approvato;

4. di dare atto che alle tariffe TARI deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, nella misura determinata dalla Città Metropolitana di Milano.
5. di dare atto che, ai sensi del Regolamento per la disciplina della tassa sui Rifiuti (TARI) la misura tariffaria delle utenze non domestiche soggette a tariffa giornaliera è determinata sulla base della tariffa annuale del tributo, rapportata ai giorni di effettiva occupazione o detenzione, con applicazione di una maggiorazione pari al 100 per cento;
6. di dare atto che sono state applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate come segue:
  - 0,10 euro/utenza per la componente **UR1,a** per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
  - 1,50 euro/utenza per la componente **UR2,a** per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
  - 6,00 euro/utenza per la componente **UR3,a** per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti;
7. di dichiarare che per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione si rimanda alla normativa vigente in materia;
8. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

